

IVA

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi

di **Laura Mazzola**



In occasione delle **festività natalizie** le imprese sono solite offrire degli **omaggi ai propri clienti**.

In merito alla possibilità di **dedurre interamente tali costi dal reddito fiscale**, occorre verificare se gli omaggi **rientrano o meno nell'attività di impresa**.

In particolare, sotto il profilo delle imposte dirette, i costi sostenuti per l'**acquisto di beni, da cedere gratuitamente a terzi, non prodotti e/o scambiati dall'impresa**, sono considerati:

- **integralmente deducibili** dal reddito nel periodo di sostenimento, **se di valore unitario inferiore a 50 euro**, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#);
- **deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste** a seconda del volume di ricavi, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#) e dell'[articolo 1, comma 2, D.M. 19.11.2008](#), **se di valore unitario superiore a 50 euro**.

Ai fini **Iva** gli importi sono considerati, ai sensi dell'[articolo 19-bis.1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#):

- **integralmente detraibili, se di valore unitario non superiore a 50 euro;**
- **totalmente indetraibili, se di costo unitario superiore a 50 euro.**

Per quanto riguarda la definizione di “**valore unitario**”, sia con riferimento alle imposte dirette che all'**Iva**, occorre rilevare che, secondo quanto specificato dalla [circolare 34/E/2009, par. 5.4](#), non si deve intendere il costo dei **singoli beni**, bensì bisogna considerare l'**omaggio** nel suo complesso.

Nella sostanza, quindi, per il caso classico del **cesto natalizio**, composto di **vari beni** il cui valore unitario dei singoli pezzi è **non superiore a 50 euro ciascuno**, ma complessivamente, la

confezione supera il predetto valore, la **spesa** non risulta interamente deducibile e, di conseguenza, deve essere inquadrata come **spesa di rappresentanza**.

Tuttavia, la **deduzione** rimane integrale se allo stesso cliente sono regalati **più beni singoli** (o più confezioni singole) **di valore non superiore a 50 euro** (ad esempio due cesti da 40 euro ciascuno).

Diversamente, sotto il profilo delle imposte dirette, i costi sostenuti per **i beni, da cedere gratuitamente a terzi, prodotti e/o scambiati dall'impresa**, sono considerati a seconda del valore di mercato e del costo di produzione.

In particolare:

- occorre individuare il **valore di mercato dell'omaggio, al fine di valutare l'importo della spesa da sottoporre al test di deducibilità**. Se il valore di mercato risulta superiore a 50 euro, si tratta di spesa di rappresentanza, in caso contrario si tratta di costo a deducibilità integrale;
- successivamente occorre individuare il **costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, il quale rappresenta l'importo effettivamente deducibile in bilancio**.

In merito all'**Iva**, essa è **sempre detraibile**, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'[articolo 19-bis.1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#).

In relazione poi all'eventuale **rivalsa dell'Iva** sulla successiva **cessione gratuita**, l'[articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), dispone che la stessa **non è obbligatoria** per le **cessioni gratuite** di cui all'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#).

A tal fine se l'**Iva non è addebitata in rivalsa**, l'**operazione** può essere **certificata**:

- emettendo un'**autofattura con l'indicazione del prezzo d'acquisto dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta**, specificando anche che si tratta di "**autofattura per omaggi**". L'**autofattura**, che deve essere annotata sul registro Iva delle vendite ex [articolo 23 D.P.R. 633/1972](#), può essere emessa **singolarmente** per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- in alternativa, annotando, su un apposito "**registro degli omaggi**" tenuto a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#), l'**ammontare globale dei prezzi d'acquisto dei beni ceduti gratuitamente**, riferiti alle **cessioni** effettuate in ciascun giorno, distinte per **aliquota**.

Nell'ipotesi di **rivalsa dell'Iva**, invece, occorre emettere regolare **fattura** al cliente, specificando che si tratta di cessione per **omaggio**.

Si ricorda, infine, che l'**Iva non addebitata in rivalsa** è **indeducibile** ai fini delle imposte sui redditi.